

COMUNE DI MARENE

(Provincia di Cuneo)

ZONA DI P.R.G.C. "C2" – AREA SUE 8
COMPARTO "B"

VARIANTE AL
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n° 35 del 28/04/2003

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

PROPONENTI:

SUPERTINO CATERINA
SUPERTINO MARIA TERESA
CAGLIERO MARIA TERESA
(Eredi di SUPERTINO Domenico)

MARENE li _____ 09/10/2014



IN AR

Studio Associato IN.AR. - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

- Via Moncenisio n° 11 - VINOVO (TO) 10048 -

Tel. 011/965.25.07 – Fax 011/993.06.79 – e-mail: info@studioinar.eu -

P.IVA: 06863430010

IN AR

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

ATTO INTEGRATIVO

**A CONVENZIONE EDILIZIA STIPULATA IN DATA 25 NOVEMBRE
2003 RELATIVA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN
AREA RESIDENZIALE C2 – (SUE8) – COMPARTO “B”**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ duemilaquattordici, in
Cavallermaggiore, nel mio studio, al primo piano, in Via Roma civico
numero 110 (centodieci), alle ore

Innanzi me, Dottoressa Fiorella BORRO, Notaio in Cavallermaggiore,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e
Saluzzo, sono comparsi:

* l'Ente:

COMUNE DI MARENE, con sede in Marene, Via Stefano Gallina civico
numero 45, codice fiscale dichiarato del Comune di Marene:
86000750041,

rappresentato dal signor:

PRIORA VALERIO, nato a Cuneo il venti marzo
millenovecentocinquasette, residente in Cavallermaggiore, Vicolo
M. Demonte civico numero 2, domiciliato per la carica in Marene, Via
Stefano Gallina civico numero 45,

il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Responsabile del Servizio 0901 Urbanistica e gestione
Territorio del Comune di Marene, con sede in Via Stefano Gallina
civico numero 45, e pertanto in nome, per conto ed in rappresentanza

del COMUNE DI MARENE stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

107 commi 2 e 3 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000 numero 267,

tale designato per la stipula del presente atto da decreto sindacale del

Comune di Marene emesso in data

con il numero

del quale ho preso visione e faccio fede,

autorizzato a stipulare i contratti, a norma dell'articolo 107 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e del vigente Statuto

Comunale, ed a quanto infra autorizzato dalla deliberazione della

Giunta Comunale numero

in data

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267, quale

provvedimento, in copia conforme all'originale, si allega al presente

atto sotto la lettera " A ", omessane la lettura per espressa dispensa

avutane dai componenti, con il mio consenso;

* le Signore:

CAGLIERO MARIA TERESA, nata a Fossano il nove luglio

millenovecentocinquanta, residente a Marene, Strada Reale Sud civico

numero 10,

(codice fiscale dichiarato: CGL MTR 50L49 D742Z),

la quale dichiara di essere di stato civile vedova e di conservare lo

stato vedovile;

SUPERTINO CATERINA, nata a Savigliano il quattro novembre

millenovecentosettantadue, residente a Marene, Via Marconi civico

numero 68,

(codice fiscale dichiarato: SPR CRN 72S44 I470X),

la quale dichiara di essere coniugata e di trovarsi con il proprio coniuge

in regime patrimoniale di separazione dei beni;

SUPERTINO MARIA TERESA, nata a Savigliano il trenta aprile

millenovecentosettantacinque, residente a Marene, Via Marconi civico

numero 68,

(codice fiscale dichiarato: SPR MTR 75D70 I470K),

la quale dichiara di essere coniugata e di trovarsi con il proprio coniuge

in regime patrimoniale di separazione dei beni;

nel seguito per brevità denominate anche “Proponenti” o “Soggetti

Attuatori”;

PREMESSO

- che il Comune di Marene con deliberazione del Consiglio Comunale

numero 35 del 28 aprile 2003 ha approvato il Piano Esecutivo

Convenzionato di libera iniziativa – COMPARTO “B” – relativo ai terreni

compresi in area residenziale C2 –SUE8 del vigente Piano Regolatore

Generale Comunale;

- che le aree comprese nella perimetrazione del P.E.C. approvato –

COMPARTO “B” – sono individuate nella mappa del Catasto Terreni

del Comune di Marene come segue:

* foglio 21, numero 725, di mq. 734 (metri quadrati

settecentotrentaquattro),

* foglio 21, numero 724 (già 724/a), di mq 726 (metri quadrati settecentoventisei);

* foglio 21, numero 754 (già 724/b), di mq 7 (metri quadrati sette);

* foglio 21, numero 755 (già 395/a), di mq 139 (metri quadrati centotrentanove);

* foglio 21, numero 756 (già 395/b), di mq 7 (metri quadrati sette);

* foglio 21, numero 757 (già 396/a), di mq 126 (metri quadrati centoventisei);

* foglio 21, numero 758 (già 396/b), di mq 20 (metri quadrati venti);

* foglio 21, numero 397 di mq. 251 (metri quadrati duecentocinquantuno),

per complessivi mq. 2.010 (metri quadrati duemiladieci),

e più precisamente censiti all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Servizi Catastali, Catasto Terreni del Comune di Marene e distinti in mappa al Foglio 21 (ventuno) con i seguenti mappali:

Numero 725 (settecentoventicinque), ex 393, già 132/a, ente urbano, di are 7,34 (are sette e centiare trentaquattro), senza redditi;

Numero 724 (settecentoventiquattro), già 724/a, ex 394, già 132/b, ente urbano, di are 7,26 (are sette e centiare ventisei), senza redditi;

Numero 754 (settecentocinquantaquattro), già 724/b, ex 394, già 132/b, ente urbano, di are 0,07 (are zero e centiare sette), senza redditi;

Numero 755 (settecentocinquantacinque), già 395/a, ex 132/c, seminativo arborato 1°, are 1,39 (are una e centiare trentanove), RD.

Euro 1,22 RA. Euro 1,08;

Numero 756 (settecentocinquantasei), già 395/b, ex 132/c, seminativo arborato 1°, are 0,07 (are zero e centiare sette), RD. Euro 0,06 RA.

Euro 0,05;

Numero 757 (settecentocinquantasette), già 396/a, ex 132/d, seminativo arborato 1°, are 1,26 (are una e centiare ventisei), RD.

Euro 1,11 RA. Euro 0,98;

Numero 758 (settecentocinquantotto), già 396/b, ex 132/d, seminativo arborato 1°, are 0,20 (are zero e centiare venti), RD. Euro 0,18 RA.

Euro 0,15;

Numero 397 (trecentonovantasette), ex 132/e, seminativo arborato 1°, are 2,51 (are due e centiare cinquantuno), RD. Euro 2,20 RA. Euro

1,94;

il mappale 754 risulta inoltre censito al Catasto Fabbricati al foglio 21 numero 754 subalterno 1, via Guglielmo Marconi n° 68, piano terreno, categoria F01, classe U, mq 7 senza reddito;

i mappali 755 (già 395/a), 756 (già 395/b), 757 (già 396/a), 758 (già 396/b) e 397 del foglio 21 di mappa risultano correttamente intestati a

Catasto Terreni in capo alla signora Cagliero Maria Teresa per quota di 2/4 (due quarti) e in capo alle signore Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa in ragione della quota di 1/4 (un quarto) ciascuna in virtù dei titoli infra citandi;

- che con atto a mio rogito in data 25 novembre 2003, Repertorio Numero 32936/13239, registrato a Savigliano in data 9 dicembre 2003 al numero 502 serie 1, trascritto a Saluzzo in data 12 dicembre 2003 ai

numeri 8731/6367, è stata stipulata la Convenzione urbanistica tra il Comune di Marene ed i signori SUPERTINO Domenico e CAGLIERO Maria Teresa, coniugi, comproprietari degli immobili di cui sopra in ragione della quota di 2/4, il signor Supertino Domenico, a titolo personale, ed in ragione della ideale quota di 1/4 (un quarto) dell'intero pro indiviso ciascuno in regime patrimoniale di comunione legale dei beni il medesimo signor Supertino Domenico e la signora Cagliero Maria Teresa, coniugi, fatto presente che nell'atto su richiamato il mappale 725, ora di proprietà della signora Supertino Caterina, in virtù di atto di donazioni a mio rogito in data 25 novembre 2003 Repertorio Numero 32937/13240 infra citando, era individuato all'epoca al Catasto Terreni con la particella 393 ex 132/a, mentre i mappali 724 (già 724/a) e 754 (già 724/b), ora di proprietà della signora Supertino Maria Teresa, in virtù del medesimo atto di donazioni in seguito richiamato, erano all'epoca individuati al Catasto Terreni con il mappale 394 ex 132/b;

- che con atto a mio rogito in data 25 novembre 2003 Repertorio Numero 32937/13240, registrato a Savigliano in data 9 dicembre 2003 al numero 365 serie 1V, trascritto a Saluzzo in data 12 dicembre 2003 ai numeri 8732/6368, 8733/6369 e 8734/6370, i signori Supertino Domenico e Cagliero Maria Teresa hanno donato alle loro comuni figlie, signore SUPERTINO Caterina e SUPERTINO Maria Teresa, parte delle aree comprese nella perimetrazione del P.E.C. come sopra approvato, e più precisamente hanno donato alla figlia, signora Supertino Caterina, il mappale 393, ora mappale 725, del foglio 21 di

mappa, ed alla figlia, signora Supertino Maria Teresa, il mappale 394,

ora mappali 724 (già 724/a e 754 (già 724/b), stesso foglio 21 di mappa;

- che in base al dettato della Norma (articolo 28 della legge numero 1150/1942 - schema di Convenzione della Regione Piemonte del maggio 1980 - articolo 30, comma 3 bis della legge numero 98/2013) i termini di validità del P.E.C. risultano scaduti in data 24 novembre 2013 (ventiquattro novembre duemilatredici);

- che, inoltre, in seguito all'istanza delle proponenti, inoltrata in data 21 novembre 2013,

protocollo numero 5884

ed ai sensi dell'articolo 30 – comma 3-bis della legge numero 98 del 9 agosto 2013, i termini di validità del P.E.C. sono prorogati di tre anni;

- che in data 9 ottobre 2008 (nove ottobre duemilaotto) è deceduto il signor Supertino Domenico lasciando eredi il coniuge, signora Cagliero

Maria Teresa, e le figlie, signore Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa, in ragione della quota di 1/3 (un terzo) ciascuna, giusta prima

denuncia di successione registrata a Savigliano in data 10 novembre 2008 al numero 53 volume 417, trascritta a Saluzzo in data 10

dicembre 2008 ai numeri 9144/6948, e seconda denuncia di successione in rettifica registrata a Savigliano in data 1° dicembre

2008 al numero 72 volume 417, trascritta a Saluzzo in data 14 gennaio 2009 ai numeri 257/202, nella quale le porzioni di terreno site in

Comune di Marene distinte in mappa al foglio 21 con le particelle 395 (ora mappale 755 già 395/a di are 1,39 e mappale 756, già 395/b di

are 0,07), 396 (ora mappale 757 già 396/a di are 1,26 e mappale 758, già 396/b di are 0,20) e 397 risultano cadute in successione per l'esatta quota di 3/4 (tre quarti) di spettanza del de cuius, per cui le stesse appartengono ora al coniuge superstite in ragione della quota di 2/4 (due quarti), essendo già la stessa proprietaria per titolo anteriore in ragione della quota di 1/4 (un quarto) nonché alle figlie signore Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa in ragione della quota di 1/4 (un quarto) ciascuna;

CONSIDERATO

- che in attuazione delle previsioni del P.E.C. le signore Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa hanno richiesto ed ottenuto il Permesso di Costruire numero 24/2005 del 16 giugno 2005 e la successiva Variante numero 35/2008 del 1° agosto 2008 relativi alla costruzione di fabbricato di civile abitazione bifamiliare;

- che i lavori sono iniziati in data 22 giugno 2005 ed ultimati in data 29 gennaio 2009;

- che a fronte di una capacità edificatoria di metri cubi 1.711 (millesettecentoundici), ammessa dal P.E.C., comparto B approvato, sono state realizzate numero 2 (due) unità residenziali per complessivi metri cubi 767,235 (settecentosessantasette virgola duecentotrentacinque);

- che per la volumetria effettivamente edificata, corrispondente ad una capacità insediata di 8,52 (otto virgola cinquante due) abitanti, la norma comunale, applicata all'epoca di approvazione del P.E.C., prevede una dotazione di standard pari a mq. 213,00 (8,52 abitanti x 25 mq/ab) di

cui 15 (quindici) mq/ab (pari a metri quadrati 127,80) da dismettere alla

Pubblica Amministrazione e 10 (dieci) mq/ab (pari a metri quadrati

85,20) da monetizzare;

- che l'importo derivante dalla monetizzazione delle aree a servizi di cui

sopra, afferenti gli abitanti insediati corrispondenti alla consistenza

volumetrica degli edifici (numero 9 abitanti), è stato corrisposto prima

del rilascio del Permesso di Costruire numero 24/2005 del 16 giugno

2005;

- che l'articolo 2 della citata Convenzione del 25 novembre 2003

prevede la dismissione gratuita al Comune di Marene di aree per

urbanizzazione primaria, da conteggiarsi ai fini degli standard

urbanistici, per complessivi metri quadrati 292 (metri quadrati

duecentonovantadue) individuate nella mappa catastale al foglio 21

(ventuno) mappale già 132 poi frazionato e soppresso, dal

frazionamento del quale sono derivate le particelle 393 (ora mappale

725), 394 (ora mappali 724 – ex 724/a e 754 – ex 724/b), 395 (ora

mappale 755 – già 395/a e mappale 759 – già 395/b), 396 (ora

mappale 757 – già 396/a e mappale 758 – già 396/b) e 397 già sopra

indicate;

- che i Soggetti Attuatori, in variante alle previsioni del P.E.C.

approvato, hanno proposto all'Amministrazione Comunale (istanza del

31 dicembre 2012 – protocollo 7074) la dismissione di aree per un

minimo di mq. 127,80 (metri quadrati centoventisette virgola ottanta) -

(arrotondati a metri quadrati 128,00 (centoventotto virgola zero zero)) e

la monetizzazione della differenza previa approvazione di una Variante

allo strumento esecutivo;

- che l'Amministrazione Comunale, con lettera di risposta in data 8 aprile 2013 – protocollo 2084, ha espresso parere “sostanzialmente favorevole” alla proposta avanzata dai Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO INOLTRE

- che per individuare la nuova configurazione delle aree da destinare a standard urbanistici è necessario predisporre una Variante allo Strumento Urbanistico Esecutivo approvato (limitatamente al comparto “B”);

- che il progetto di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato è stato predisposto a firma dello STUDIO ASSOCIATO IN.AR. di Ruffino & C. nella persona dell'architetto Ezio RUFFINO, con sede in Vinovo (TO), Via Moncenisio civico numero 11, ed è costituito dai seguenti elaborati:

* relazione illustrativa e finanziaria;

* Tavola 1: estratto di P.R.G.C. – estratto catastale – elenco catastale delle proprietà;

* Tavola 2: planimetrie comparto “B”;

* Tavola 3: opere di urbanizzazione primaria (stato finale);

* schema di atto integrativo alla convenzione;

- che detti documenti, costituenti parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale numero in data

che ha approvato la variante allo strumento urbanistico, hanno natura di atti pubblici; ne viene quindi omessa l'allegazione dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli le Proponenti

sottoscritti ed il Comune approvati; gli elaborati sono, in originale, depositati nell'archivio del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie conformi;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n° _____ in data _____, a norma dell'articolo 43, terzo comma della Legge Regionale numero 56/77, così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale numero 3 del 25 marzo 2013, sentiti i competenti organismi ed organi tecnici comunali, ha deciso l'accoglimento della Variante al Piano Esecutivo Convenzionato;

- che gli elaborati formanti la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato sono stati, a norma dell'articolo 43 della Legge Regionale numero 56/77 così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale numero 3 del 25 marzo 2013, pubblicati all'Albo Pretorio e depositati presso la Segreteria del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal _____ e fino a tutto il _____

- che nei 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni o proposte;

- che la Giunta Comunale, con delibera numero _____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato costituito da tutti i suoi elaborati;

- che é necessario integrare, per quanto sopra descritto, l'atto di Convenzione del 25 novembre 2003 al fine di disciplinare i rapporti tra

il Comune ed i Soggetti Attuatori in ordine:

* all'individuazione e quantificazione delle aree da destinare a standard urbanistici,

* all'entità della monetizzazione delle aree non dismesse;

* all'individuazione e dismissione delle aree per standard urbanistici;

* all'individuazione e dismissione delle aree per viabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Comune di MARENE e le signore CAGLIERO Maria Teresa, SUPERTINO Caterina e SUPERTINO Maria Teresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, così come tutti gli elaborati costituenti la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato.

ARTICOLO 2

Utilizzazione urbanistica ed edilizia

1. La Variante di P.E.C. prevede l'utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree di proprietà dei Proponenti secondo le seguenti destinazioni (come indicato nella tavola cartografica numero 2):

- aree di pertinenza degli edifici residenziali di superficie complessiva pari a mq 1619 (metri quadrati milleseicentodiciannove);

- aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria per complessivi mq 140 (metri quadrati centoquaranta) conteggiate ai fini degli standard urbanistici (parcheggi pubblici);

- aree destinate a strada di P.R.G.C. pari a mq 251 (metri quadrati duecentocinquantuno) - (sede carrabile e marciapiede) e non conteggiate ai fini degli standard urbanistici.

2. A fronte di una superficie di mq. 292 (metri quadrati duecentonovantadue) prevista in dismissione con l'atto di Convenzione del 25 novembre 2003, con la presente Variante al P.E.C. si prevede:

- il reperimento e la cessione al Comune di Marene di mq 140 (metri quadrati centoquaranta) - (maggiore di mq 128 (metri quadrati centoventotto) necessari a soddisfare la dotazione minima di standard);

- il ricorso all'istituto della monetizzazione per quanto concerne la differenza di mq 152 (metri quadrati centocinquantadue).

3. si prevede inoltre la cessione al Comune di Marene dell'area destinata a strada di P.R.G.C. della superficie di mq 251 (metri quadrati duecentocinquantuno).

ARTICOLO 3

Termini di efficacia del P.E.C. relativamente al comparto B

1. In relazione alla Convenzione di cui al mio rogito del 25 novembre 2003, in mancanza di un esplicito riferimento ai termini temporali del P.E.C. – comparto B, le parti convengono e stabiliscono, in riferimento ai dettati normativi richiamati in premessa (articolo 28 della legge numero 1150/1942 e schema di Convenzione regionale del maggio 1985) che il tempo massimo di attuazione delle previsioni dello strumento attuativo decorra dalla data di stipula del sopracitato atto di convenzione.

2. Il termine fissato dall'articolo 28 della legge numero 1150/1942, ai sensi dell'articolo 30 – comma 3 bis della Legge numero 98/2013, risulta **prorogato di anni tre**; risulta pertanto che la scadenza del periodo di efficacia del P.E.C. – comparto B e della presente Variante è stabilita **alla data del 25 novembre 2016 (venticinque novembre duemilasedici)**.

ARTICOLO 4

Cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione

1. Sono trasferite con effetto immediato a titolo di cessione gratuita da parte della signora CAGLIERO Maria Teresa, quale comproprietaria in ragione della quota di 2/4 (due quarti) dell'intero pro indiviso, e da parte delle signore SUPERTINO Caterina e SUPERTINO Maria Teresa, quali comproprietarie in ragione della quota di 1/4 (un quarto) dell'intero pro indiviso ciascuna, ognuna per quanto di rispettiva spettanza e congiuntamente tra loro per l'intero, che dichiarano di cedere senza corrispettivo, al COMUNE DI MARENE, che in persona di chi sopra, dichiara di accettare, la proprietà dei seguenti IMMOBILI:

- **porzione di area**, priva di enti edificati, della superficie di catastali metri quadrati 126 (centoventisei), posta alle coerenze di: mappali 397, 754 (ex 724/b), 756 (ex 395/b), 758 (ex 396/b) del foglio 21 di mappa.

Detto immobile risulta censito all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Catasto Terreni del Comune di Marene (in capo alle cedenti per la rispettiva quota di spettanza) e distinto in mappa al **Foglio 21 (ventuno)** con il seguente mappale (a seguito di frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio

Provinciale di Cuneo – Territorio in data 21 agosto 2014, protocollo 2014/CN0175955):

Numero 757 (settecentocinquantasette), già 396/a, ex 132/d, seminativo arborato 1°, are 1,26 (are una e centiare ventisei), RD. Euro 1,11, R.A. Euro 0,98.

- **porzione di area**, priva di enti edificati, della superficie di catastali metri quadrati 7 (sette), posta alle coerenze di: mappali 757 (ex 396/a), 754 (ex 724/b), 755 (ex 395/a) a due lati, del foglio 21 di mappa.

Detto immobile risulta censito all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Catasto Terreni del Comune di Marene (in capo alle cedenti per la rispettiva quota di spettanza) e distinto in mappa al

Foglio 21 (ventuno) con il seguente mappale (a seguito di frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cuneo – Territorio in data 21 agosto 2014, protocollo 2014/CN0175955):

Numero 756 (settecentocinquantasei), già 395/b, ex 132/c, seminativo arborato 1°, are 0,07 (are zero e centiare sette), RD. Euro 0,06, R.A. Euro 0,05.

- **porzione di area**, priva di enti edificati, della superficie di catastali metri quadrati 251 (duecentocinquantuno), posta alle coerenze di: mappali 148, 1114, 112, 389, 724, 754, 757 e 758 del foglio 21 di mappa.

Detto immobile risulta censito all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Catasto Terreni del Comune di Marene (in capo alle cedenti per la rispettiva quota di spettanza) e distinto in mappa al

Foglio 21 (ventuno) con il seguente mappale:

Numero 397 (trecentonovantasette), ex 132/e, seminativo arborato
1°, are 2,51 (are due e centiare cinquantuno), RD. Euro 2,20, R.A.
Euro 1,94.

- b -

1. E' trasferita con effetto immediato a titolo di cessione gratuita da parte della signora SUPERTINO Maria Teresa, che dichiara di cedere senza corrispettivo, al COMUNE DI MARENE, che in persona di chi sopra, dichiara di accettare, la proprietà del seguente IMMOBILE:

- **porzione di area**, priva di enti edificati, della superficie di catastali metri quadrati 7 (sette), posta alle coerenze di: mappali 397, 724 (ex 724/a), 756 (ex 395/b), 757 (ex 396/a) del foglio 21 di mappa.

Detto immobile risulta censito all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Catasto Terreni del Comune di Marene (in capo alla cedente) e distinto in mappa al **Foglio 21 (ventuno)** con il seguente mappale (a seguito di frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cuneo – Territorio in data 21 agosto 2014, protocollo 2014/CN0175955):

Numero 754 (settecentocinquantaquattro), già 724/b, già 132/b, ente urbano, di are 0,07 (are zero e centiare sette), senza redditi;
detto immobile risulta inoltre censito all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Catasto Fabbricati del Comune di Marene (in capo alla cedente) e distinto in mappa al **Foglio 21 (ventuno)** con il seguente mappale (a seguito di Denuncia di Variazione per Divisione approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio

Provinciale di Cuneo – Territorio in data 9 settembre 2014, protocollo CN0189826):

Numero 754 (settecentocinquantaquattro) subalterno 1 (uno), via Guglielmo Marconi n. 68, pT (piano terreno), categoria F01, classe U, mq. 7 (metri quadrati sette), senza redditi;

2. Detti immobili sono pervenuti in proprietà alle cedenti in forza dei seguenti titoli:

- a -

* atto di permuta a rogito Notaio Cesare Carrara in data 14 dicembre 1976, Repertorio Numero 17058/1249, registrato a Savigliano il 3 gennaio 1977 al Numero 3 volume 193 Modello 1, trascritto a Saluzzo in data 13 gennaio 1977 ai Numeri 330/287, quanto alla quota di 1/2 sul mappale 132.

Detta quota deve considerarsi di comproprietà, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, dei signori coniugi Supertino Domenico e Cagliero Maria Teresa, in quanto nell'atto di permuta sopra richiamato il signor Supertino Domenico dichiarava di avere contratto matrimonio con effetti civili in Fossano in data 4 settembre 1971 con la signora Cagliero Maria Teresa, e di non avere fino alla data dell'atto stipulato alcuna convenzione matrimoniale, nè alcun atto unilaterale o convenzionale ai sensi dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975 numero 151, riservandosi tuttavia la facoltà di rendere dette manifestazioni di volontà nei termini di cui al primo comma del citato articolo 228, ed altresì che non si era verificato fino alla data dell'atto di permuta alcun fatto previsto dall'articolo 191 del codice civile. Entro la

data del 15 gennaio 1978 i signori Supertino Domenico e Cagliari Maria Teresa non hanno effettuato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, retroattiva alla data del 20 settembre 1975, e pertanto nei loro rapporti patrimoniale si è instaurato il regime della comunione legale dei beni cosicché in virtù del sopracitato atto di permuta la quota di comproprietà di 2/4 (due quarti) ricadde nel regime patrimoniale di comunione legale dei beni esistente tra i coniugi Supertino Domenico e Cagliari Maria Teresa;

* successione legittima del signor SUPERTINO DOMENICO, nato a Marene il 31 dicembre 1938, deceduto a Marene in data 9 ottobre 2008 (prima denuncia di successione registrata a Savigliano in data 10 novembre 2008 al numero 53 volume 417, trascritta a Saluzzo in data 10 dicembre 2008 ai numeri 9144/6948, e seconda denuncia di successione in rettifica registrata a Savigliano in data 1° dicembre 2008 al numero 72 volume 417, trascritta a Saluzzo in data 14 gennaio 2009 ai numeri 257/202) devolutasi, quanto alla quota di 3/4 (tre quarti) di spettanza del de cuius sul mappale 397 del foglio 21 di mappa, in oggetto, a favore del coniuge superstite, signora Cagliari Maria Teresa, e delle figlie, signore Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa, in ragione di 1/3 (un terzo) ciascuna.

Con riguardo alla successione sopra richiamata si precisa che la stipula di questa cessione gratuita costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, a sensi dell'articolo 476 Codice Civile, per cui si procederà alla trascrizione prevista dall'articolo 2648 Codice Civile,

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di SALUZZO, nella cui circoscrizione sono situati i beni immobili caduti nella citata successione del signor Supertino Domenico e meglio descritti nella relativa denuncia di successione, come sopra già richiamata, cui si fa espresso rinvio e riferimento, ricomprendendo pertanto anche i beni che non sono oggetto di questo atto.

- b -

- Atto di donazione a mio rogito in data 25 novembre 2003, Repertorio Numero 32937/13240, citato in premessa, con il quale i signori Supertino Domenico e Cagliero Maria Teresa hanno donato alla loro comune figlia, signora SUPERTINO Maria Teresa, il mappale 394 – ora mappali 724 (già 724/a) e 754 (già 724/b) del foglio 21 di mappa.

3. Agli effetti della normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente dichiara e garantisce:

- che le porzioni di area in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Marene in data 2014, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " ", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti, con il mio consenso, e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali aree;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza del Responsabile del competente ufficio del predetto Comune di Marene accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Le parti, in persona di chi sopra e/o in proprio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000 numero 353, modificato dall'articolo 4 comma 173 della Legge 24 dicembre 2003 numero 350, dichiarano che la porzione di area in oggetto non è stata percorsa dal fuoco e pertanto non è soggetta ai vincoli di cui alla predetta legge.

4. Le cedenti garantiscono infine la libertà, degli immobili ceduti, da iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, gravami per arretrati di imposte, prelazioni agrarie od altri vincoli alla libera disponibilità, fatta eccezione per quanto riguarda la particella 754 (già 724/b già 132/b) di are 0,07 (are zero e centiare sette) la quale risulta gravata, quanto all'originario mappale 394 ex 132/b di are 7,33 (are sette e centiare trentatre), da cui è stata scorporata la particella 754 in oggetto, da ipoteca iscritta a Saluzzo in data 14 dicembre 2005 ai Numeri 9200/1525, per la somma di Euro 200.000,00.=, a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. e contro la signora Supertino Maria Teresa, in virtù di contratto di mutuo a mio rogito in data 12 dicembre 2005, Repertorio Numero 35366/14657, registrato a Savigliano in data 15 dicembre 2005 al Numero 442 serie 1, mutuo concesso dal detto istituto alla signora Supertino Maria Teresa per Euro 100.000,00.= per la durata di anni 20 (venti).

Ipoteca dalla quale la signora Supertino Maria Teresa si impegna a liberare la particella 754 del foglio 21 di mappa, nel più breve tempo possibile, ottenendo dall'Istituto mutuante il consenso alla cancellazione parziale dell'ipoteca su citata.

Le cedenti assumono la garanzia per ogni caso di evizione e molestie

nel possesso.

5. La cessione si intende effettuata esclusivamente per le aree di cui sopra; le opere di urbanizzazione ivi realizzate dalle Proponenti, saranno oggetto di successiva cessione e presa in carico da parte del Comune di Marene senza necessità di ulteriori rogiti notarili, a seguito di collaudo favorevole.

Ai fini fiscali e ai soli effetti dell'iscrizione del presente atto di cessione a repertorio, le parti, quale in persona di chi sopra e quale in proprio, dichiarano di attribuire:

agli immobili oggetto di cessione, effettuata senza alcun corrispettivo, dalle signore Cagliero Maria Teresa, Supertino Caterina e Supertino Maria Teresa, il valore di **Euro**

all'immobile oggetto di cessione, effettuata senza alcun corrispettivo, dalla signora Supertino Maria Teresa il valore di **Euro**

il tutto con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto.

Considerato che il presente atto di cessione non comporta tra le parti contraenti corresponsione di alcun corrispettivo in denaro, le parti, in persona di chi sopra e/o in proprio, riconoscono di non essere tenute a rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al D.L. 4 luglio 2006 numero 223, convertito in legge 4 agosto 2006 numero 248, ma al contrario, per quanto riguarda l'ulteriore dichiarazione di cui infra, i contraenti,

dichiaratisi edotti e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 per le dichiarazioni mendaci, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, prestano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che NON si sono avvalsi per la conclusione del presente contratto di un mediatore immobiliare, ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Siccome il presente atto ha ad oggetto la cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore del Comune di Marene, si chiede che lo stesso venga assoggettato, ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. numero 601 del 1973, al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastale.

ARTICOLO 5

Monetizzazione delle aree a standard urbanistici

1. A fronte di una superficie di mq 292,00 (metri quadrati duecentonovantadue virgola zero zero) prevista in dismissione con l'atto di Convenzione del 25 novembre 2003 i Soggetti Attuatori, successivamente alla dismissione gratuita al Comune di Marene di mq 140,00 (metri quadrati centoquaranta virgola zero zero) di cui l'articolo precedente, ricorrono all'istituto della monetizzazione per una superficie di mq 152,00 (metri quadrati centocinquantadue virgola zero

zero).

2. L'importo unitario della monetizzazione delle aree oggetto della presente Convenzione è stabilito ed accettato dalle parti in Euro 55,00.= (Euro cinquantacinque e centesimi zero) per ogni metro quadrato; tale importo viene proposto in riferimento al contenuto normativo espresso dall'articolo 21 – comma 4 bis della legge regionale numero 56/77 così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale numero 3 del 25 marzo 2013 ed alle indicazioni circa i valori da attribuire alle aree a servizi, nel caso di monetizzazione sostitutiva alla cessione od all'asservimento ad uso pubblico, contenute nella deliberazione Giunta Comunale numero 43 del 15 aprile 2010 e nella deliberazione Giunta Comunale numero 162 del 19 dicembre 2012.

3. L'importo da corrispondere al Comune ammonta (mq 152 x €/mq 55,00) ad Euro 8.360,00.= (Euro ottomilatrecentosessanta e centesimi zero) ed è stato versato dai Soggetti Attuatori a mezzo

alla Tesoreria Comunale in data

come risulta da quietanza numero

ARTICOLO 6

Spese

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Saluzzo, saranno a totale carico della parte Proponente.

2. All'uopo viene richiesto il trattamento tributario ad imposta fissa a

norma dell'articolo 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131.

ARTICOLO 7

Rinuncia ad ipoteca legale

1. I Soggetti Attuatori dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale, che potesse eventualmente competere in dipendenza della presente convenzione, nei registri immobiliari.

ARTICOLO 8

Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, in gran parte scritto con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e per la restante parte scritto a mano da me e da me Notaio letto ai componenti, i quali, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrivono nei fogli di cui consta, a sensi di legge, essendo le ore

Il presente atto occupa